

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SPIGAROLI, BALDINI, GIUNTOLI Graziuccia, GIORGI, CELASCO e CAGNASSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1965

Carriera dei tecnici dei licei classici e scientifici a carico dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — In base alle norme contenute nell'articolo 4 della legge 12 ottobre 1957, n. 977, le mansioni attribuite agli Aiutanti tecnici dei Licei classici e scientifici a carico dello Stato sono diventate particolarmente impegnative; tale personale infatti deve essere in grado di preparare tanto i più elementari esperimenti di meccanica quanto quelli assai complicati riguardanti la elettronica. E ciò anche in relazione al rilevante processo di ammodernamento della dotazione e delle attrezzature dei Gabinetti scientifici che è stato lodevolmente realizzato dal Governo per rendere l'istruzione scientifica impartita in tali scuole sempre più aderente ai relevantissimi progressi tecnologici e scientifici verificatisi in questi ultimi tempi.

Appare evidente, pertanto, che la necessità di far funzionare a fini sperimentali apparecchi sempre più complessi e delicati, esige dagli Aiutanti tecnici una preparazione sempre più approfondita anche sul piano teorico. Anche perchè in genere gli Aiutanti tecnici, diversamente da quanto stabilisce la leg-

ge n. 977 non si limitano a « coadiuvare » l'insegnante nella preparazione e nella attuazione di esperienze, ma provvedono da soli ad effettuare le esperienze stesse.

Per questa ragione è evidente che l'esercizio della mansione di Aiutanti tecnici esige un'adeguata preparazione che distingue nettamente tale categoria da tutte le altre categorie della carriera esecutiva e conferisce a tale personale la dignità che è propria del personale della carriera di concetto. Sulla base di queste considerazioni è stato formulato il presente disegno di legge per la rivalutazione della carriera degli Aiutanti tecnici (che si può ottenere con una minima spesa perchè il loro numero complessivo non supera le duecento unità) e per l'attribuzione a loro della denominazione di « tecnici », di gran lunga più consona alle mansioni da essi svolte. In tal modo si renderà giustizia ad una categoria del personale della scuola che svolge un lavoro quanto mai importante e benemerito, anche se molte volte non sufficientemente conosciuto ed apprezzato nel suo giusto valore.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 1 della legge 12 ottobre 1957, n. 977, è modificato come segue:

« È istituito il ruolo organico della carriera dei Tecnici nei Licei classici e scientifici a carico dello Stato. La carriera è stabilita dall'annessa Tabella A ».

Il primo comma dell'articolo 2 della predetta legge è modificato come segue: « I tecnici a carico dello Stato sono assunti in servizio per mezzo di concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi gli aspiranti forniti del diploma di istituto professionale a tipo industriale o similare ».

Art. 2.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio a decorrere dal 1° gennaio 1966.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Gli aiutanti tecnici dei Licei di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono inquadrati nella carriera esecutiva prevista dalla citata Tabella A, fermo restando il riconoscimento del servizio precedentemente prestato nel ruolo di Aiutante tecnico, ed assumeranno la qualifica di Tecnici.

TABELLA A

- Coeff. 173 tecnico aggiunto in prova — tecnico aggiunto dopo 6 mesi;
- » 180 tecnico dopo 2 anni di servizio;
- » 202 tecnico dopo 6 anni di servizio;
- » 229 primo tecnico dopo 10 anni di servizio;
- » 271 tecnico principale dopo 15 anni di servizio;
- » 325 tecnico capo dopo 20 anni di servizio.